

FASCO SMS

Fondi di Assistenza e Cooperazione S.M.S.

Aderente a FIMIV

Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria



REGOLAMENTO

(Maggio 2017)



Fondi di Assistenza e Cooperazione S.M.S.

Sede Legale: Via A. Nibby, 10 - 00161 Roma

Sede Operativa: Via A. Guattani, 9 - pal. B - 00161 Roma - Tel. 06.44243187- Fax 06.44252790

E-mail: fascosms@fondicoop.it - fascosms@pec.fondicoop.it - www.fascosms.it

Trib. Roma: 8829/93 - CF: 97102130586



UNI EN ISO 9001:2008
Reg. N. 6208-A

Edizione Maggio 2017

TITOLO I – Adesione Soci ordinari

ART. 1

L'adesione a Fasco è libera e volontaria.

La richiesta di adesione per le persone fisiche può essere individuale o collettiva e diviene operativa con la delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

L'aspirante socio persona fisica dovrà presentare domanda scritta di ammissione, corredata da una copia di un documento di riconoscimento, contenente le seguenti indicazioni:

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- codice fiscale
- residenza o domicilio se diverso dalla residenza
- indirizzo e-mail cui inviare le prime comunicazioni
- piano assistenziale che si intende sottoscrivere
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 23 dello statuto

L'iscrizione collettiva è effettuata a cura dei datori di lavoro, in virtù di contratto di lavoro – accordo o regolamento aziendale. Deve essere confermata con l'invio della domanda di adesione, secondo le procedure di seguito indicate.

La richiesta deve obbligatoriamente contenere per ciascun soggetto interessato i dati previsti ai fini dell'iscrizione individuale dei soci persone fisiche, di cui ai commi precedenti, nonché il contratto di lavoro, accordo o regolamento di riferimento. Qualora questi ultimi dati siano stati già trasmessi per altre iscrizioni, il datore di lavoro può farvi riferimento.

In caso di prima iscrizione a Fasco di uno o più lavoratori e/o collaboratori, il datore di lavoro è obbligato a comunicare i seguenti dati:

- Ragione sociale
- Indirizzo completo
- Codice fiscale/P.Iva
- Telefono e fax
- Referente interno
- E-mail di riferimento

In caso di variazione della posizione del singolo lavoratore il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione a FASCO, e mettere a disposizione del Fondo gli elementi necessari per l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabilite dal CdA.

ART. 3

All'atto del ricevimento della richiesta si procede all'iscrizione, ferma restando la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo i seguenti criteri:

- ❖ Per gli iscritti in forma individuale di cui alla lettera b) dell'art. 4 dello Statuto, quella di sottoscrizione della richiesta o, se previsto il questionario anamnestico, quella di comunicazione delle eventuali limitazioni stabilite e accettate;
- ❖ Per gli iscritti in forma collettiva di cui alla lettera b) dell'art. 4 dello Statuto, quella indicata dall'Azienda, purché non antecedente di oltre due mesi dalla data di richiesta. In questo caso la data di decorrenza è quella della data di richiesta;
- ❖ Per gli iscritti di cui alla lettera c) dell'art. 4 dello Statuto, quella prevista dal relativo contratto, accordo o convenzione affidato a Fasco da Enti terzi e comunque dopo che il Consiglio di Amministrazione ne ha valutato i contenuti e le caratteristiche.

ART. 4

Al ricevimento della richiesta di iscrizione viene inviata una e-mail con i codici di accesso al sito istituzionale www.fascosms.it.

Viene subito dopo inviata un'altra e-mail con l'invito a collegarsi al sito www.fascosms.it per prendere conoscenza della documentazione necessaria alla formalizzazione dell'adesione.

Tale documentazione contiene:

per tutti (iscrizioni collettive o individuali)

- Lettera di benvenuto
- Vademecum per l'utilizzo del Piano assistenziale richiesto
- Informativa Privacy
- Modulo di adesione
- Modulo sottoscrizione prestazioni integrative al Piano base a favore del nucleo familiare (se previste dal Piano assistenziale), delle prestazioni opzionali rispetto al Piano base per il titolare e/o per il nucleo familiare (se previste)
- Modulo indicazione beneficiari (per i Piani assistenziali che prevedono le garanzie "Morte qualsiasi causa" e/o "Infortuni")
- Moduli sottoscrizione lo stato di salute per il titolare e/o il coniuge nel caso nel Piano assistenziale siano presenti prestazioni opzionali quali, ad esempio ma non in maniera esaustiva, "Stati di non autosufficienza – LTC", "Malattie gravi"
- Questionario anamnestico (nel caso sia previsto per la sottoscrizione della garanzia di Assistenza sanitaria)

Per gli iscritti in forma collettiva di cui alla lettera b) dell'art. 4 dello Statuto sociale:

- Comunicazione delle garanzie supplementari e modalità di utilizzo
- Riepilogo, a puro titolo informativo, delle garanzie sottoscritte e della suddivisione dei costi tra datore di lavoro e dipendente o collaboratore

Per gli iscritti in forma individuale di cui alla lettera b) dell'art. 4 dello Statuto sociale:

- Comunicazione delle garanzie supplementari e modalità di utilizzo
- Riepilogo delle garanzie sottoscritte con l'indicazione dei contributi previsti per le stesse, della quota di servizio annua

Per gli iscritti di cui alla lettera c) dell'art. 4 dello Statuto sociale:

- Riepilogo delle garanzie sottoscritte con l'indicazione dei contributi previsti per le stesse, della quota di servizio annua

ART. 5

Per formalizzare l'adesione i soci ordinari debbono restituire per posta, via fax o per e-mail il Modulo di adesione firmato, il quale vale anche quale consenso al trattamento dei dati.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una quota di adesione una tantum che andrà ad implementare il Fondo Investimenti nonché una quota di servizio annua per la copertura delle spese di gestione.

ART. 7

Per quanto attiene i soci di cui alla lettera b) dell'art. 4 dello Statuto, FASCO invierà almeno 30 gg. prima della scadenza delle garanzie una comunicazione contenente l'importo annuale dei contributi, le scadenze e le modalità di versamento degli stessi.

ART. 8

Per quanto attiene i soci che aderiscono in modalità collettiva, l'importo dei contributi, all'atto dell'iscrizione, comprese le eventuali quota di adesione una tantum e quota di servizio, sarà versato a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per la parte a carico del lavoratore con la valuta indicata da FASCO.

Per gli iscritti in forma collettiva l'importo annuale dei contributi, compresa l'eventuale quota di servizio, nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, sarà versato a FASCO a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a carico dei datori di lavoro, sia per la parte a carico del lavoratore, con valuta e con le modalità indicate da FASCO.

Con il versamento dei contributi dovuti a FASCO, il datore di lavoro ha assolto ai suoi obblighi ed è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità di ordine contrattuale.

I datori di lavoro che effettueranno il versamento dei contributi dovuti oltre i termini stabiliti dal C.d.A., potranno essere assoggettati al pagamento di un interesse di mora, pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di cinque punti, nonché delle eventuali spese accessorie.

In tali casi, FASCO declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti al lavoratore per il periodo di omesso o ritardato pagamento rispetto ai termini stabiliti.

Per gli iscritti in forma individuale l'importo annuale dei contributi nonché l'eventuale quota di adesione una tantum e l'eventuale quota di servizio deve essere versato con valuta e secondo le modalità indicate da Fasco.

Gli iscritti in forma individuale che effettueranno il versamento dei contributi dovuti oltre i termini stabiliti dal C.d.A., potranno essere assoggettati al pagamento di un interesse di mora, pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di cinque punti, nonché delle eventuali spese accessorie.

Trascorsi tre mesi dal termine stabilito per i pagamenti, previa diffida ad adempiere mediante raccomandata o altro mezzo idoneo, si provvede ai sensi dell'articolo 11, lettera b, dello Statuto, salvo il diritto del fondo a recuperare, nei confronti del socio inadempiente, le somme anticipate.

ART. 9

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo al versamento dei contributi da parte degli Iscritti in forma individuale, purché tale versamento sia avvenuto mediante :

- Bonifico bancario
- Assegno
- Conto corrente postale
- Altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Fasco invierà una dichiarazione di quanto versato, al netto delle eventuali quota di adesione una tantum e quota di servizio, da utilizzare in sede di Dichiarazione annuale dei redditi

TITOLO II – Iscrizione e Adesione Soci Enti mutualistici

ART. 10

La richiesta di adesione degli Enti mutualistici – SMS o Fondo sanitario integrativo - è inoltrata dall'Ente interessato e deve contenere:

- Ragione sociale dell'Ente
- Indirizzo completo dell'Ente
- Codice fiscale/P.Iva dell'Ente

- Telefono e fax dell'Ente
- Referente interno dell'Ente
- E-mail di riferimento dell'Ente
- Coperture assistenziali previste per i soci delle SMS o per gli iscritti ai Fondi sanitari integrativi
- Elenco dei soci delle SMS o degli iscritti dei Fondi sanitari integrativi per ognuno dei quali si richiede
 - cognome e nome
 - luogo e data di nascita
 - codice fiscale
 - indirizzo
 - indirizzo e-mail cui inviare le prime comunicazioni

ART. 11

Al ricevimento della richiesta di iscrizione viene inviata una e-mail con i codici di accesso al sito istituzionale www.fascosms.it.

ART. 12

La data di decorrenza dell'adesione a Fasco dell'Ente mutualistico è quella di sottoscrizione della richiesta. Per i Soci delle SMS o per gli iscritti dei Fondi sanitari integrativi vale la data comunicata dall'ente mutualistico di appartenenza, purché non antecedente alla sua data di iscrizione dell'Ente. In tal caso vale la data di iscrizione dell'Ente.

ART. 13

All'atto dell'iscrizione dell'Ente mutualistico, l'importo dei contributi, comprese le eventuali quota di adesione una tantum e quota di servizio, sarà versato a cura dell'Ente con valuta e secondo le modalità stabilite da Fasco.

L'importo annuale dei contributi, compresa l'eventuale quota di servizio, nella misura stabilita, sarà versato a FASCO a cura dell'Ente, con valuta e con le modalità indicate da FASCO.

Con il versamento dei contributi dovuti a FASCO, l'Ente ha assolto ai suoi obblighi ed è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità di ordine contrattuale.

Gli Enti che effettueranno il versamento dei contributi dovuti oltre i termini stabiliti dal C.d.A., potranno essere assoggettati al pagamento di un interesse di mora, pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di cinque punti, nonché delle eventuali spese accessorie.

In tali casi, FASCO declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti ai soci, ai lavoratori e/o ai collaboratori dell'Ente per il periodo di omesso o ritardato pagamento rispetto ai termini stabiliti.

Trascorsi tre mesi dal termine stabilito per i pagamenti, previa diffida ad adempiere mediante raccomandata o altro mezzo idoneo, si provvede ai sensi dell'art. 11, lettera b, dello Statuto, salvo il diritto del fondo a recuperare le somme anticipate.

TITOLO III - Contribuzione

ART. 14

I contributi per l'attivazione delle garanzie debbono essere versati in una unica soluzione.

Può essere richiesta la rateizzazione semestrale o trimestrale.

Nel caso di rateizzazione semestrale o trimestrale i contributi saranno assoggettati ad una maggiorazione sull'intero contributo.

Le suddette maggiorazioni saranno definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

TITOLO IV - Assemblea

ART. 15

Qualora il consiglio di amministrazione deliberi la convocazione delle assemblee separate ai sensi dell'art. 13, c.2, dello Statuto, l'Assemblea generale deve essere preceduta da assemblee separate dedicate ai soci appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. b, dello Statuto, alla quale partecipano anche gli enti mutualistici di cui all'art. 8, e ai soci appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. c, dello Statuto.

Per tale convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall'art. 13 dello statuto;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse;
- c) nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea.

Le formalità di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste in sede statutaria, in quanto compatibili.

Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee solo da un altro socio, munito di delega scritta, che abbia diritto di partecipare in quell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente designato dallo stesso potranno assistere a ciascuna Assemblea separata, senza diritto di voto.

Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea Generale, uno per i voti favorevoli, uno per i voti sfavorevoli e uno per i voti di astensione, garantendo la proporzionale rappresentanza delle minoranze da essa espressa.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. I delegati all'Assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Assemblea separata che li ha eletti.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Solo nel caso in cui all'Assemblea generale il conteggio dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.

Titolo V – Norme finali

ART. 16

FASCO, nei limiti dello Statuto e delle disposizioni assunte dai suoi organi, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione:

- ❖ del libro soci;
- ❖ del libro dei verbali del CdA;

- ❖ del libro dei verbali dell'assemblea dei soci;
- ❖ del libro dei verbali del Collegio dei Sindaci;
- ❖ di tutti i documenti contabili, amministrativi e fiscali.